



REGOLAMENTO PER LE MODALITA' DI CONTRIBUZIONE VOLONTARIA AL FONDO

Edizione 0		
Progressivo revisione	Data Approvazione al CdA	Stato di emissione documento
01	28/10/2011	Prima emissione
02	23/07/2026	Revisione art. 4



Art. 1

Il presente Regolamento dà attuazione alle disposizioni dello Statuto del Fondo Pensioni del Personale delle società dei gruppi societari BNL e BNP Paribas operanti in Italia (di seguito “Fondo”) in materia di Contribuzione Volontaria al Fondo.

Art. 2 - Prosecuzione volontaria della contribuzione

La possibilità di proseguire volontariamente nella contribuzione al Fondo è prevista, in base all’art. 8, per gli Iscritti (vecchi ⁽¹⁾ e nuovi ⁽²⁾) che:

- a) pur avendo perso i requisiti di partecipazione, decidano di mantenere la propria posizione presso il Fondo.
- b) decidano di mantenere la propria posizione individuale presso il Fondo anche oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che possano far valere, alla data del pensionamento, almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare;
- c) nel caso di sospensione del rapporto di lavoro e della retribuzione, scelgano di continuare a versare i contributi ordinari previsti a loro carico;
- d) a seguito di operazioni societarie, cessino il rapporto con il datore di lavoro con conseguente esclusione dall’ambito di applicazione del Fondo. In tal caso la contribuzione volontaria trova regolamentazione nell’ambito degli accordi disciplinanti il nuovo rapporto di lavoro;
- e) si assentino dal servizio senza retribuzione;
- f) passino - su richiesta del datore di lavoro o per disposizione di legge - ad altro Ente.

In materia si stabilisce quanto segue:

- gli Iscritti di cui alle lettere a) e b) potranno esercitare la facoltà di mantenere la propria posizione individuale presso il Fondo versando una contribuzione volontaria, mensilmente tramite attivazione SDD o in un’unica soluzione senza limiti di importo. A tal riguardo, gli Iscritti potranno utilizzare carta di credito oppure dovranno compilare e sottoscrivere l’apposita modulistica, da inviare in originale al Fondo, scaricabile dal sito internet e comunque disponibile presso la sede del Fondo stesso, dove sono stabilite le modalità di versamento per l’accredito dei contributi al Fondo;



- gli Iscritti di cui alle lettere c) ed f) potranno esercitare la facoltà di mantenere la propria posizione individuale presso il Fondo continuando a versare, mensilmente, al Fondo stesso un importo in misura almeno pari alla quota ordinaria versata nell'ultimo mese precedente alla sospensione (da intendersi come quella ordinaria ricorrente⁽³⁾). A tal riguardo, gli Iscritti dovranno compilare e sottoscrivere apposita domanda in cui sono stabilite anche le modalità di versamento per l'accredito dei contributi al Fondo. La modulistica è scaricabile dal sito internet e comunque disponibile presso la sede del Fondo stesso;
- per gli Iscritti di cui alla lettera d) le modalità tecnico operative saranno stabilite dagli accordi disciplinanti il nuovo rapporto di lavoro;
- per gli Iscritti di cui alla lettera e) come previsto nello Statuto e negli accordi sindacali i contributi commisurati all'ultima contribuzione ordinaria a loro carico verranno versati subordinatamente alla presentazione di apposita domanda al datore di lavoro. I versamenti verranno contabilizzati sulle posizioni di pertinenza al momento del relativo incasso ed in presenza di comunicazione al Fondo contenente le generalità dell'Iscritto.

- **Art. 3 - Contribuzione Volontaria Aggiuntiva**

Lo Statuto prevede la possibilità di versare al Fondo una contribuzione aggiuntiva in presenza di contribuzione ordinaria da parte di dipendenti delle società BNL/BNP PARIBAS operanti in Italia, aderenti al Fondo, in attività di servizio. Si stabilisce in materia quanto segue:

- a) il versamento della contribuzione aggiuntiva non è soggetto a limitazioni né di importo né di durata;
- b) gli Iscritti che intendono versare mensilmente, tramite trattenuta percentuale sullo stipendio o SDD, contributi aggiuntivi devono presentare apposita domanda compilando la modulistica reperibile sul sito internet o presso la sede del Fondo;
- c) potranno altresì essere accolti versamenti una tantum di contributi aggiuntivi. Tali versamenti potranno essere effettuati tramite carta di credito oppure con bonifico diretto compilando e sottoscrivendo l'apposita modulistica, da inviare in originale al Fondo, scaricabile dal sito internet e comunque disponibile presso la sede del Fondo stesso. I versamenti verranno contabilizzati sulle posizioni di pertinenza al momento del relativo incasso ed in presenza di comunicazione al Fondo contenente le generalità dell'Iscritto.

Art. 4 – Deducibilità dei contributi

I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro al Fondo sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.300,00. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli



eccedenti il suddetto ammontare, l'iscritto dovrà comunicare al Fondo, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.



APPENDICE

1. Per "vecchio iscritto" si intende il dipendente che alla data del 28 aprile 1993 era iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e non abbia mai richiesto il riscatto della posizione.
2. Per "nuovo iscritto" si intende il dipendente che alla data del 28 aprile 1993 non era iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 o il "vecchio iscritto" che abbia richiesto il riscatto della posizione previdenziale.
3. Per i "vecchi iscritti" l'importo della contribuzione sarà calcolato sulla retribuzione lorda presa a base per la contribuzione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Per i "nuovi iscritti" la relativa contribuzione sarà determinata sulla retribuzione lorda presa a base per la determinazione del TFR.